

Riscossione

L'incognita «inesigibili» sull'addio a Equitalia

Giuseppe Debenedetto

■ Sulla soppressione di Equitalia ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, che interessano principalmente gli enti locali e in primo luogo i Comuni che già si avvalgono dell'agente nazionale. Questi dovranno decidere entro il 1° giugno 2017 se continuare ad effettuare la riscossione coattiva delle entrate con il nuovo soggetto nazionale, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» ma subito ribattezzato «Equientrate» perché in realtà continuerà ad operare con i poteri e secondo le disposizioni del Dpr 602/73 (la stessa disciplina applicata da Equitalia).

Una questione cruciale per i suoi riflessi in bilancio riguarda la sorte di tutti i carichi iscritti a ruolo che resteranno fuori dalla rottamazione prevista dal Dl 193/2016. In particolare non è del tutto chiaro se sarà applicabile la norma ponte che scongiura la restituzione dei carichi pendenti, contenuta nel comma 686 della legge di stabilità 2015, oppure se si dovrà fare ricorso alla disciplina sui residui di gestione prevista in caso di concessionario cessato dalla titolarità del servizio (articolo 14 Dlgs 112/99). Si deve propendere per la prima soluzione dal momento che il nuovo soggetto nazionale subentra a titolo universale nei rapporti giuridici di Equitalia (articolo 1, comma 3). C'è quindi una

continuità di rapporti giuridici, per cui i ruoli consegnati a Equitalia continueranno ad essere riscossi da Equientrate. Ma ciò comporta anche l'applicazione dell'assurda disciplina sulle inesigibilità, che prevede uno scaglionamento a ritroso nella gestione degli arretrati, partendo dalle annualità più recenti: nel 2018 sarà affrontata l'annualità 2013, nel 2019 quella del 2012 e così via, fino a chiudere la partita nel lontano 2031. Ai Comuni non sarà così consentito recuperare le inefficienze di gestione di Equitalia, presenti soprattutto nei carichi di minor importo.

Ma anche il tema dell'adesione a Equientrate presenta profili complessi. La decisione dovrà essere presa con delibera di consiglio comunale. E qui sorgono i primi problemi, perché occorrerà motivare la forma di gestione prescelta sulla base di opportune valutazioni. Ma l'attuale disciplina prevede sempre due strumenti alternativi: il ruolo per Equitalia (e quindi anche per Equientrate), l'ingiunzione fiscale per i Comuni e le società concessionarie. Il secondo però viaggia a una velocità ridotta rispetto al primo perché non gode di tutte le prerogative del ruolo e presenta ancora diverse criticità. Occorrerebbe pertanto uniformare il sistema della riscossione locale, per consentire ai sindaci di effet-

tuare una valutazione ad armi pari". In ogni caso, il termine per adottare la delibera è fissato al 1° giugno 2017 affinché Equientrate possa già operare da luglio.

Ai Comuni che invece effettuano la gestione diretta delle entrate o che l'hanno esternalizzata ad altri soggetti, il Dl 193/2016 consente di rientrare nel sistema pubblico della riscossione attraverso una decisione da prendere entro il termine del 30 settembre di ogni anno (articolo 1, comma 3). In realtà questa disposizione non è del tutto chiara perché non si capisce se l'ente, per rimanere con Equientrate, è costretto a deliberare ogni anno o, in caso contrario, da quale data avrà efficacia la delibera dell'ente, se dal 1° gennaio dell'anno successivo oppure da altra data. In ogni caso si ritiene che il termine del «30 settembre di ogni anno» sia una previsione, a regime, che consente agli enti locali di servirsi del nuovo soggetto nazionale anche nei prossimi anni, lasciando così sempre aperta l'opzione Equientrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

